



COMUNE DI PINCARA

Provincia di Rovigo

DECRETO SINDACALE DI INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITA' INDIFFERIBILI DA RENDERE IN PRESENZA: MODIFICA DEL DECRETO DEL SINDACO N. 2 DEL 12.03.2020.

IL SINDACO

IL SINDACO

Visti:

- La legge 23 agosto 1988, n. 400
- Il d.l. 23 febbraio 2020, n. 6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” e, in particolare, l'art. 3;
- Il dpcm 23 febbraio 2020 recante “Disposizioni urgenti attuative del d.l. 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella GURI n. 45 del 23 febbraio 2020;
- Visto il dpcm 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del d.l. 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella GURI n. 47 del 25 febbraio 2020;
- Visto il dpcm 1° marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del d.l. 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella GURI n. 52 del 1° marzo 2020;
- Visto il dpcm 4 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del d.l. 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicato nella GURI n. 55 del 4 marzo 2020;
- Visto il dpcm 8 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del d.l. 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella GURI n. 59 dell'8 marzo 2020
- Visto il dpcm 9 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del d.l. 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicato sulla GURI n. 62 del 9 marzo 2020;

- Visto il dpcm 11 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del d.l. 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, con particolare riferimento all'art. 1, n. 6);
- Vista la Direttiva n. 2/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- Visto il d.l. n. 18 pubblicato nella G.U.R.I. del 17 marzo 2020 recante “misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- Visto il dpcm 22 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicato sulla GURI n. 76 del 22 marzo 2020;

Considerato che l'art. 87 d.l. n. 18 pubblicato nella G.U.R.I. del 17 marzo 2020 testualmente recita: “1. *Fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente:*

- a) *limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza;*
 - b) *prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.*
2. *La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall'amministrazione. In tali casi l'articolo 18, comma 2, della legge 23 maggio 2017, n. 81 non trova applicazione.*
3. *Qualora non sia possibile ricorrere alle forme di lavoro agile nella forma semplificata di cui al comma 1, lett. b), le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista. Tale periodo non è computabile nel limite di cui all'articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.”*

Richiamato il proprio decreto n. 2 del 12 marzo 2020 con cui si individuavano le attività indifferibili da rendere in presenza;

Ritenuto necessario, alla luce delle ultime normative citate in premessa, modificare l'elenco delle attività da rendere in presenza, considerata la possibilità di effettuare le prestazioni in modalità di smart-working;

Considerato necessario, quindi, dare attuazione alla disposizione da ultimo citata, individuando le attività indifferibili da rendere in presenza;

Ritenuto di indicare le attività di stato civile, Polizia locale, servizi cimiteriali e servizio di assistenza sociale quali indifferibili, da rendere nel limite di due giorni a settimana per lo stato civile, e in caso di necessità per i servizi cimiteriali e per il servizio di assistenza sociale;

Ritenuto possibile svolgere le ulteriori attività ordinarie del Comune con la modalità del lavoro agile precisate nel documento allegato al presente decreto;

Visto il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;

Visto il vigente Statuto comunale;

DECRETA

- 1) Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente determinazione.
- 2) Di indicare i seguenti servizi indifferibili da rendere in presenza e i relativi giorni

Servizio	giorni	orario
Stato civile	Lunedì - Giovedì	8:00 – 14:00
Servizi cimiteriali	Per situazioni di necessità	
Servizio di Assistenza Sociale	Per situazioni di necessità	

- 3) Di svolgere tutte le ulteriori prestazioni lavorative in forma di lavoro agile, secondo le modalità individuate dai responsabili di area.
- 4) Di dare atto che le misure del presente decreto producono effetto dalla data odierna e sono efficaci fino al termine dell'emergenza.
- 5) Di trasmettere il presente decreto al Dipartimento per la funzione pubblica, secondo le modalità indicata all'art. 9 della Direttiva 2/2020 richiamata in premessa, alla Prefettura - U.T.G. di Rovigo -, alla Questura di Rovigo e alle OO.SS.
- 6) Di stabilire che il presente decreto venga pubblicato, nella specifica partizione della sezione “Amministrazione trasparente” presente nella home page del sito internet istituzionale di questo ente, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Pincara, 24-03-2020

Il SINDACO
F.to Magon Stefano

COPIA CONFERME ALL'ORIGINALE _____

DATA __/__/____ FIRMA: _____